



24673-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 590/2021
MICHELE BIANCHI		UP - 27/05/2021
FILIPPO CASA		R.G.N. 14885/2020
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO		
VINCENZO GALATI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)


avverso la sentenza del 12/03/2019 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY

che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia emessa, all'esito di giudizio abbreviato, in data 11 ottobre 2012, con la quale (omissis) è stato condannato per diversi episodi integranti il reato di cui all'art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 commesso tra il (omissis).

2. La Corte di appello, rilevato che l'impugnazione era stata proposta limitatamente al trattamento sanzionatorio, l'ha ritenuta meritevole di accoglimento con conseguente riduzione della pena nella misura di due mesi di reclusione.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione con le forme di legge e tramite il proprio difensore Avv. (omissis), (omissis) articolando un unico motivo.

Ha dedotto violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 9 legge n. 1423 del 1956, nonché vizio motivazionale per erroneità della contestazione originaria del reato per il quale si procede.

Non essendo stato previsto nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione l'obbligo o il divieto di soggiorno, la fattispecie di reato avrebbe dovuto essere inquadrata correttamente in quella contravvenzionale di cui al primo comma dell'art. 9 cit..

Da ciò deriva che i giudici di merito hanno applicato una pena illegale e considerato erroneamente la recidiva quale elemento circostanziale idoneo a determinare l'allungamento dei termini prescrizionali.

3. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza essendo il reato estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente si osserva che, la circostanza che l'appello del 9 novembre 2012 avverso la sentenza di primo grado sia stato proposto solo in punto di trattamento sanzionatorio non ha determinato la formazione di alcun

giudicato sulla responsabilità.

Ed infatti, è stato anche di recente ribadito che «in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze o la pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha dichiarato d'ufficio la prescrizione del reato laddove la difesa aveva impugnato il punto della decisione relativo all'omessa valutazione del motivo d'appello sul beneficio della non menzione)». (Sez. 3, n. 36370 del 09/04/2019, Marrazzo, Rv. 277168-01; conforme Sez. 3, n. 40452 del 05/06/2018, F., Rv. 275253-01).

3. Nel merito il ricorso merita accoglimento in quanto il provvedimento del 2 ottobre 2009 applicativo della misura di prevenzione della cui violazione si controverte nel presente processo (così come quello di aggravamento della misura in data 4 febbraio 2011) non contiene la prescrizione dell'obbligo e/o del divieto di soggiorno.

Da ciò consegue che trova applicazione la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (già art. 9, comma primo, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 rispetto al quale vi è continuità normativa secondo quanto deciso da Sez. 5, n. 49464 del 26/09/2013, Minnella, Rv. 257933).

A prescindere dalle violazioni contestate, ricorre la fattispecie contravvenzionale del primo comma dell'art. 75 cit. nel caso in cui la trasgressione inerisca ad un provvedimento applicativo della misura di prevenzione che non contenga anche l'obbligo o il divieto di soggiorno.

La fattispecie delittuosa, invece, è configurabile nel caso in cui la violazione riguardi un provvedimento applicativo della misura che contenga anche l'obbligo o il divieto di soggiorno.

L'insegnamento risale a Sez. 1, n. 5269 del 12/03/1998, Caruso, Rv. 210474 secondo cui «in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'ipotesi, delittuosa, aggravata, prevista dal secondo comma dell'art.9 legge 27 dicembre 1956 n.1423 si differenzia da quella, semplice, contravvenzionale, prevista dal primo comma dello stesso articolo solo con

riferimento al tipo di sorveglianza speciale le cui prescrizioni sono state violate: ricorre infatti l'ipotesi delittuosa quando con il provvedimento che ha applicato la sorveglianza speciale è stato imposto anche l'obbligo o il divieto di soggiorno; ma l'azione sanzionata consiste, per entrambe le ipotesi, nella violazione degli obblighi imposti» per come confermato, sostanzialmente, anche alla luce delle successive modifiche normative intervenute con d.l. 25 luglio 2005, n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155 dall'arresto in base al quale «il reato di violazione agli obblighi imposti al sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno è stato diversamente qualificato dal D.L. 25 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155, nel senso che la violazione di un qualunque obbligo, anche diverso dal divieto di recarsi fuori del comune del soggiorno, integra l'ipotesi delittuosa e non già, come previsto in precedenza, quella contravvenzionale» (Sez. 1, n. 1485 del 21/12/2005, dep. 2006, Manno, Rv. 233436 ed altre conformi successive fino a Sez. 1, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477 proprio in tema di art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011).

4. Da quanto precede discende che, nella fattispecie, il fatto deve essere qualificato ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, che non può trovare applicazione la recidiva trattandosi di ipotesi contravvenzionale e che, non risultando agli atti cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio a norma dell'art. 620 cod. proc. pen. per essersi il reato estinto a seguito di prescrizione, essendo stati commessi i fatti tra il (omissis) .

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in data 27/05/2021

Il Consigliere estensore
Vincenzo Galati



Il Presidente
Maria Stefania Di Tomassi

